

REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 67 del 28 agosto 2026. Proposte di candidatura per la designazione di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti in qualità di esperti rispettivamente nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente presso la Commissione consultiva regionale carburanti. Art. 11, comma 1, lett. b) della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 *"Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"* ed in particolare l'art. 11, comma 1 della medesima che prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Commissione consultiva regionale carburanti composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la presiede;
- b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
- c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente:
 - due dall'unione petrolifera;
 - uno dall'associazione dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a livello regionale;
 - uno dall'associazione dei concessionari o trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale;
 - quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi;
 - uno dal consorzio grandi reti;
 - tre dalle associazioni dei trasportatori conto terzi più rappresentative a livello regionale;
- d) due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati dall'organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
- f) un rappresentante dei consumatori designato dall'associazione regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
- g) un rappresentante dei Comuni designato dall'Anci;
- h) un rappresentante delle Comunità montane designato dall'unione nazionale comunità enti montani;
- i) un rappresentante delle Camere di commercio, designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio;
- l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli Uffici tecnici di finanza aventi sede nella Regione;
- m) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle Province del Veneto;
- n) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada - A.N.A.S.;
- o) l'ispettore interregionale Vigili del fuoco per il Veneto e Trentino-Alto Adige o un suo delegato;
- p) un rappresentante designato da Veneto Strade S.p.A.;

VISTO il successivo comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 23/2003, nel quale si stabilisce che la Commissione consultiva regionale carburanti è *"nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti ed il segretario della commissione, scelto tra i funzionari della struttura regionale competente"*;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 30 novembre 2021 è stata nominata la Commissione consultiva regionale carburanti attualmente in carica, la cui durata scadrà il 30 novembre 2026;

RILEVATO, pertanto, che si rende necessario avviare le procedure per il rinnovo della Commissione consultiva regionale carburanti nella composizione sopra indicata e, in particolare, per la designazione da parte della Giunta regionale di tre

componenti effettivi e tre componenti supplenti in qualità di esperti nelle rispettive materie del turismo, del traffico e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n. 23/2003 e ss.mm.ii. nella suesposta composizione;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

RENDE NOTO

1. che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti in qualità di esperti rispettivamente nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente, in seno alla Commissione consultiva regionale carburanti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 e successive modificazioni;
 2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la designazione, e cioè **entro il 1° ottobre 2026**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
 3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con le seguenti modalità:
 - a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
 - b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
 - c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
 - d) trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
- I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odt, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it. In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo Presidente della Giunta regionale - Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
 - tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n. 27/1997;
 5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 6. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 "Incandidabilità alle elezioni regionali" del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1 comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* o di ineleggibilità specifica all'incarico;
 7. che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27/1997, è esclusa la possibilità di ricoprire l'incarico per coloro che svolgono funzioni di tesoriere e/o segretario amministrativo, a qualsiasi livello (locale, provinciale, regionale o nazionale), in:

- partiti politici;
- movimenti politici;
- associazioni;
- sindacati.

La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione dell'incarico il candidato non ha fatto cessare tali incarichi o funzioni che determinano l'incompatibilità;

8. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 *bis* della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
9. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione;
10. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche tramite strumenti informatici e telematici, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997, secondo i principi previsti dall'art. 5 del GDPR e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità predette o connesse alle pubbliche funzioni esercitate, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato ed essere diffusi nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia. Il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzi e-mail e PEC indicati nel sito internet www.regione.veneto.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione ai seguenti numeri telefonici 041 279.4283 - 4264 - 4250, fax 041 279.4253, e-mail sviluppoeconomico@regione.veneto.it.

Il Presidente Alberto Stefani

(seguono allegati)

- [1] Avviso_67_del_28.08.2026 - Facsimile proposta candidatura.pdf